

Napoli, 7 MARZO 2019

A TUTTI GLI SPETTABILI

CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 3/2019

1. CERTIFICAZIONE UNICA 2019 (CU)

I sostituti d'imposta devono compilare le Certificazioni Uniche 2019 relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi per il periodo d'imposta 2018.

Il 15 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate, ha pubblicato il nuovo modello di Certificazione Unica che, come noto, si presenta in duplice veste:

- la Certificazione Unica Sintetica, ossia una versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, tirocinante, lavoratore autonomo, collaboratore occasionale, ecc.) a cura del datore di lavoro entro il 31.3.2019 oppure entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro;
- la Certificazione Unica Ordinaria, ossia la versione implementata della certificazione, che deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2019, in via telematica.

Si ricorda che sono tenuti all'invio della Certificazione Unica 2019 coloro che nel 2018:

- hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29, DPR n. 600/73, dell'art. 33 comma 4 del D.p.r. 42/1998, dell'art. 21 comma 15 della L. 449/1997, dell'art. 11 della L. 413/1991;
- hanno l'obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS / INPS Gestione Dipendenti Pubblici nonché i premi assicurativi dovuti all'INAIL.

La CU 2019 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).



La certificazione Unica Ordinaria dovrà essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Pertanto, con riferimento all'anno 2018 la scadenza è fissata per il 7 marzo 2019. Entro il 12.03.2019 (quindi entro i 5 giorni successivi) si potranno effettuare correzioni alle certificazioni inviate nei termini, senza incorrere in sanzioni.

2. TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI ANNO 2019

Come ogni anno, entro il 16 marzo 2019 (posticipato al 18/03/2019)

- le società di capitali;
- le società consortili;
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi);
- gli enti commerciali;

sono obbligate al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per l'anno 2019.

Devono effettuare in versamento anche le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali se permane l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, prescindendo dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine nella misura di:

- 309,87 euro per le società con capitale sociale/fondo di dotazione inferiore o uguale ad euro 516.456,90 al 01/01/2019;
- 516,46 euro per le società sopraindicate con capitale sociale/fondo di dotazione all'01/01/19 superiore ad euro 516.456,90.

Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli eventuali altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2019 oltre all'apposizione della marca da bollo da euro 16,00 ogni 100 pagine.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;



- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- società di capitali sportive dilettantistiche.

Versamento

In sede di costituzione della società, tale tassa va versata con bollettino postale mentre per le annualità successive il versamento viene effettuato esclusivamente attraverso il modello F24 utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo 7085 nella sezione “Erario”, indicando, quale annualità, l’anno per il quale si versa la tassa, per quest’anno 2019

Le società di capitali costituite dopo l’01.01.2019, sono tenute a versare la tassa annuale vidimazione (€ 309,87 / 516,46) esclusivamente mediante bollettino di ccp n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all’articolo 2421 del codice civile, in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

3. S.R.L.: OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE.

La Legge numero 155/2017 ha introdotto importanti novità in materia di organo di controllo delle Srl, modificando i limiti previsti in precedenza dall'articolo 2477 del codice civile.

Successivamente, la delega contenuta nella legge in oggetto è stata attuata recentemente dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, varato con il Decreto Legislativo numero 14/2019.

Con la nuova normativa i parametri previsti per la nomina dell'organo di controllo diventano più stringenti, producendo come effetto immediato la necessità - per le Srl coinvolte - di modificare atto costitutivo e statuto, contestualmente alla nomina del nuovo organo di controllo (collegio sindacale, sindaco o revisore unico).

La nuova normativa sull'organo di controllo delle Srl ha modificato l'articolo 2477 del codice civile, che adesso - nella parte che qui interessa - recita:

“La nomina dell'organo di controllo o del revisore obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.

Come risulta evidente i limiti di cui sopra sono palesemente più bassi di quelli precedenti, quando si prevedeva come parametro per la nomina dell'organo di controllo che per due esercizi consecutivi fossero superati due (e non uno) dei seguenti parametri:

- 1) 4,4 milioni di euro di attivo di bilancio;
- 2) 8,8 milioni di euro per i ricavi;
- 3) 50 dipendenti (numero medio).

Ovviamente la riduzione di questi parametri ha prodotto come effetto immediato l'allargamento della platea di Srl coinvolte dai nuovi obblighi di nomina del revisore legale o sindaco unico o collegio sindacale.

Ma come e quando adeguarsi alla nuova normativa?

Le Srl e le società cooperative che risultano costituite al 13 gennaio 2019 - data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - hanno tempo **nove mesi** per adeguarsi alla nuova normativa sull'assetto degli organi di controllo.

Entro il prossimo ottobre 2019 le Srl e le società cooperative che negli esercizi 2017 e 2018 hanno superato uno dei tre nuovi limiti previsti dal nuovo articolo 2477 del codice civile dovranno:

- adeguare, se necessario, il proprio atto costitutivo e/o statuto;
- nominare il nuovo organo di controllo (collegio sindacale o sindaco o revisore unico).

4. L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Il D.M. 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, ha modificato il comma 2 dell'articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014, recante le modalità operative per l'assolvimento dell'imposta di "bollo virtuale" relativa alle fatture elettroniche, che ora prevede che *"Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, (SDI), riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto"*.

In pratica, quindi:

- per gli atti, registri e documenti il versamento dell'imposta di bollo va effettuato secondo le regole originarie previste dal comma 2 dell'articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014: in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- per le fatture elettroniche l'imposta di bollo va versata, con riferimento a ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo. Pertanto, l'imposta di bollo relative alle fatture

elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 deve essere assolta entro il 20 aprile 2019
(scadenza che slitta al 23 aprile tenuto conto che il 20 aprile cade di sabato e il 22 è festivo).

L'Agenzia delle Entrate rende noto nell'area riservata del contribuente l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta in base ai dati delle fatture elettroniche transitate dal SdI.

Ai fini del versamento, il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento utilizzando:

- il servizio specifico messo a disposizione dell'Agenzia nell'area riservata del contribuente che prevede l'addebito diretto sul c/c bancario o postale;
- il modello F24 già predisposto dall'Agenzia.

Sulla fattura elettronica va indicata la dicitura *“assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.6.2014”* compilando il campo *“Dati bollo”* presente nella sezione *“Dati generali”* del file xml.

Infine, è appena il caso di ricordare che sono soggette alla marca da bollo tutte le fatture (ex articolo 13 Allegato A Tariffa Parte Prima D.P.R. 642/1972) aventi un importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato da Iva, quali:

- le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972);
- le fatture fuori campo Iva ex articoli da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/1972, per mancanza del requisito territoriale;
- le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d'intento (articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (articolo 8-bis, D.P.R. 633/1972), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (R.M. 415755/1973 e 311654/1984);
- le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (articolo 9 D.P.R. 633/1972, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
- le operazioni esenti (articolo 10 D.P.R. 633/1972);
- le operazioni escluse (articolo 15 D.P.R. 633/1972);

- le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario.

In considerazione delle difficoltà riscontrate, lo Studio è a disposizione per aprire un focus di approfondimento sull'argomento per prevenire eventuali comportamenti scorretti o dimenticanze.

5. PROROGA SPESOMETRO, ESTEROMETRO E LIPE

Su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è arrivato alla firma il decreto che proroga la scadenza relativa ai cosiddetti "Spesometro" ed "Esterometro". Questi i punti essenziali del decreto:

L' art. 1, ai commi 1 e 2, prevede la proroga dal 28 febbraio 2019 al **30 aprile 2019** per le:

- comunicazioni dello spesometro del 3° e 4° trimestre 2018 e, per coloro che hanno optato per la trasmissione semestrale, del 2° semestre 2018 (art. 1, comma 1);
- comunicazioni dei dati relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti esteri (esterometro, art. 1, comma 1).

L'art. 2 prevede infine, anche la proroga dal 28 febbraio 2019 al **10 aprile 2019** per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del 4° trimestre 2018.

Per ulteriori chiarimenti lo Studio rimane a Vs. completa disposizione

INTERCONSULT SRL

(L' Amministratore Unico)
